Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 16 ottobre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1134.**

Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le note in data 22 maggio 1965, con le quali il medico provinciale di Venezia propone la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Jesolo (già Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945; Musile di Piave (già Musile), Quarto d'Altino (già San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255; Concordia Sagittaria, Mira, San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (dichiarato Santo Stino), contenute nel regio decreto 1° agosto 1901, n. 477 e per Mira modificate con il regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721;

Visti i succitati decreti di dichiarazione e di rettifica;

Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Venezia nella seduta del 20 aprile 1965;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni della provincia di Venezia: Jesolo (già Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945; Musile di Piave (già Musile), Quarto d'Altino (già San Michele del

Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255; Concordia Sagittaria, Mira (esclusa la parte di territorio ceduta al comune di Venezia), San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (nel decreto riportato: Santo Stino), contenute nel regio decreto 1° agosto 1904, n. 477 ed anche dal regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038 per Mira; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1135**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Santa Maria della Neve e San Gaetano con la Parrocchia di Santa Maria Assunta nel comune di Vobbia (Genova).

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 1° febbraio 1965, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di Santa Maria della Neve e San Gaetano, in località Alpe del comune di Vobbia (Genova), con la Parrocchia di Santa Maria Assunta in frazione Vallenzona nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1136**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata con la Parrocchia dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo nel comune di San Filippo del Mela (Messina).

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Santa Lucia del Mela in data 6 marzo 1965, relativo all'unione temporanea nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata in frazione Cattafi del comune di San Filippo del Mela (Messina), con la Parrocchia dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1137**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Vergine SS.ma del Rosario nel comune di Piombino (Livorno).

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 29 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della Vergine SS.ma del Rosario, in località Cotone del comune di Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1138**.

Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare un immobile.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » viene autorizzato ad acquistare un locale ad uso negozio, sito in Torino, via Passo Buole n. 15, per il prezzo di L. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1139**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Antonio al Bosco, nel comune di Poggibonsi, con la Parrocchia di San Cirino a Badia a Isola nel comune di Monteriggioni (Siena).

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° marzo 1965, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di Sant'Antonio al Bosco nel comune di Poggibonsi con la Parrocchia di San Cirino a Badia a Isola del comune di Monteriggioni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 72. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Priverno.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo la consultazione elettorale del 22 novembre 1964, quattordici dei trenta seggi, attribuiti — per legge — al Consiglio comunale di Priverno, venivano assegnati ad un gruppo consiliare, dodici ad un altro ed i rimanenti — uno per ciascuno — ai quattro esponenti di altrettante correnti politiche.

Soltanto nella seduta del 23 gennaio 1965, il Consiglio perveniva alla convalida degli eletti ed alla elezione del sindaco e della Giunta.

Il prefetto, però, annullava le deliberazioni, per illegittimità formale.

Il Consiglio si riuniva nuovamente il 4 marzo 1965 e procedeva alla convalida.

Ai fini, poi, dell'elezione del sindaco e della Giunta municipale, il Consiglio veniva convocato il 12 aprile, ma la seduta andava deserta per la mancanza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Frattanto, in seno a quella rappresentanza elettiva, si erano formati due blocchi contrapposti, di pari consistenza numerica.

Ne derivava l'impossibilità di far luogo all'elezione del sindaco e, conseguentemente, a quella della Giunta.

Sta di fatto che il 20 aprile, in seduta di seconda convocazione, dopo che era stata infruttuosamente sciolta l'adunanza, quindici (dei trenta) consiglieri, rimasti in aula, invertendo l'ordine degli affari in trattazione in quella riunione, eleggeva la Giunta municipale.

La deliberazione non si sottraeva all'annullamento prefettizio, per illegittimità.

Le sedute successivamente tenutasi, nei giorni 26 aprile, 4 maggio ed 11 maggio andavano tutte deserte per l'assenza di quindici consiglieri.

Il prefetto, allora, convocava, d'ufficio, il Consiglio comunale. L'indizione delle due riunioni, per il 29 ed il 31 maggio, era accompagnata dall'avvertenza che, ove non si fosse fatto luogo alle predette elezioni, si sarebbe reso necessario il ricorso al provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ma, neppure tale estremo tentativo sortiva l'effetto cui tendeva.

Infatti, le due adunanze si concludevano, ancora una volta, senza che il Consiglio avesse proceduto alla nomina del sindaco e della Giunta.

Il prefetto, allora — considerato che il predetto Consiglio ha persistito, malgrado formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e ritenuto che la paralisi funzionale, che ha colpito l'organo consiliare, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente — ha proposto lo scioglimento del predetto Consiglio e, nel frattempo, ha disposto la sospensione dell'organo stesso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale in ordine ad un obbligo tassativo ed essenziale prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 agosto 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Priverno ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Anacreonte De Simone, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto il Consiglio comunale di Priverno non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 agosto 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Priverno è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Anacreonte De Simone, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Precisazione dei limiti del vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona di Castiglioncello in comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 novembre 1963 ha deliberato di provvedere ad una più esatta delimitazione della parte meridionale della zona di Castiglioncello, già vincolata con decreto ministeriale del 16 novembre 1955, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, ricadente nel comune di Rosignano Marittimo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rosignano Marittimo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo.

Precisato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Decreta:

Di precisare la delimitazione della zona di Castiglioncello ricadente nel territorio del comune di Rosignano Marittimo, già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nel modo che segue:

Nord-ovest: il torrente Chioma che si identifica con il confine tra il comune di Rosignano Marittimo ed il comune di Livorno;

Nord-est: strada del monte Pelato dal botro Grande alla strada vicinale del Massaccio, confine rettilineo della fattoria del Massaccio fino al botro dell'Arancia, affluente senza nome del botro dell'Arancia da detto botro fino a Casa San Quirico, affluente del botro della Fortulla da Casa San Quirico fino al botro Fortulla, botro Fortulla da detto affluente fino al botro Aia della Vecchia, botro Aia della Vecchia dal botro della Fortulla fino alla strada vicinale dell'Acqua dolce, detta strada vicinale dell'Acqua dolce fino all'imbocco della strada comunale del Vaiolo, strada comunale del Vaiolo dalla strada vicinale dell'Acqua dolce fino al botro dei Livelli, botro dei Livelli dalla strada comunale del Vaiolo fino al Torrente Chioma;

Sud: dal punto d'intersezione fra l'asse del viale Trieste con quello di via Catalani e da quel punto, lungo l'asse stradale di via Catalani, sino al mare dal lato ovest, mentre dal lato est dallo stesso punto di intersezione, lungo la via Catalani, per una profondità di m. 85;

Est: dalla linea che corre parallelamente all'asse stradale del viale Trieste per una profondità di m. 83 dal punto come sopra determinato a sud fino al muro di recinta del villone Berti, villone compreso, e da qui, lungo il lato sud della strada privata del villone Berti fino al punto d'intersezione con l'asse della Strada statale Aurelia e di qui verso est, lungo il lato sud della via comunale della Cava fino all'unghia della scarpata ovest della ferrovia Livorno-Roma e, seguendo verso nord, lungo la predetta fino al botro Grande.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Rosignano Marittimo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracita.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

Deliberazione n. 14 del 28 novembre 1963

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - Precisazione sui confini della parte meridionale della zona di Castiglioncello già assoggettata a vincolo.

Il presidente ricorda che la Commissione con deliberazione n. 5 del 27 ottobre 1948, modificata con successive deliberazioni n. 7 del 3 agosto 1949 e n. 16 dell'11 maggio 1954, ha disposto l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia della zona di Castiglioncello in comune di Rosignano Marittimo.

Poichè al punto n. 3 della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 5 del 27 ottobre 1948, riconfermato nelle successive richiamate deliberazioni, si faceva riferimento, per quanto atteneva alla delimitazione in profondità della parte meridionale della zona vincolata, ad una contrassegnatura su la carta 1:2000, senza peraltro alcuna specifica descrizione dei precisi confini delimitatori, ne è derivata incertezza circa i terreni che dovevano ritenersi compresi nell'elenco delle bellezze naturali.

Più precisamente si è verificato che, a seguito di autorizzazione del comune di Rosignano, sono sorte nella zona controversa alcune costruzioni che a giudizio della Soprintendenza ai monumenti di Pisa avrebbero dovuto essere preventivamente approvate dalla Soprintendenza stessa perchè comprese nel territorio vincolato.

Allo scopo di evitare ogni possibile motivo di incertezza, il presidente propone che si proceda, a chiarimento del punto 3 della parte dispositiva della richiamata deliberazione del 27 ottobre 1948, n. 5, alla esatta descrizione dei confini della zona vincolata.

Chiesta ed ottenuta la parola, l'ing. Michetti, rappresentante del comune di Rosignano Marittimo, rende noto che, a giudizio di quella Amministrazione comunale, la delimitazione verso est della parte meridionale della fascia costiera vincolata con le richiamate deliberazioni era costituita dal viale Trieste, cosicchè tutte le licenze che si riferivano a nuove costruzioni in terreni posti ad occidente di detto viale sono state rilasciate dal Comune senza richiedere il preventivo parere della Soprintendenza.

L'ing. Michetti aggiunge che la citata Soprintendenza ha affermato che dette nuove costruzioni erano abusive laddove invece l'Amministrazione comunale non ha inteso assolutamente consentire costruzioni abusive in quanto la zona che ora viene in contestazione era ritenuta libera da vincolo, per cui le licenze rilasciate debbono essere considerate valide. L'ing. Michetti conclude sostenendo che la delimitazione della zona in questione debba essere conformata per il citato viale Trieste.

Il presidente, richiamata la precedente deliberazione n. 16 in data 11 maggio 1954, con la quale la Commissione mentre accettava di vincolare in aggiunta a quanto precedentemente disposto, una ulteriore zona nella parte settentrionale di Castiglioncello respingeva la richiesta del comune di Rosignano Marittimo tendente ad ottenere il totale svincolo della parte meridionale di Caletta a sud del fosso di Crepatura, fa presente che, in quella occasione, il citato Comune allegò una carta di Castiglioncello nella quale era contrassegnata in distinto colore la zona meridionale di cui detta Amministrazione chiedeva lo svincolo. Il presidente propone, pertanto, richiamandosi anche a detto documento, che si proceda alla esatta delimitazione della zona vincolata mediante la precisa descrizione dei confini.

LA COMMISSIONE

Ascoltato quanto sopra;

Dopo ampia discussione;

Ritenuto opportuno procedere alla più esatta descrizione della delimitazione della zona vincolata come proposto dal presidente;

Con il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione dell'ing. Michetti;

Delibera:

1) di precisare, per le ragioni di cui in narrativa, che la zona di Castiglioncello assoggettata al vincolo di cui alla legge 2 giugno 1939, n. 1497, in virtù delle precedenti delibera-

zioni della Commissione n. 5 del 27 ottobre 1948, n. 7 del 8 agosto 1949 e n. 16 dell'11 maggio 1954, è delimitata come segue:

Nord-ovest: il torrente Chioma che si identifica con il confine tra il comune di Rosignano Marittimo ed il comune di Livorno;

Nord-est: strada del monte Pelato dal botro Grande alla strada vicinale del Massaccio, confine rettilineo della fattoria del Massaccio fino al botro dell'Arancio, affluente senza nome del botro dell'Arancio da detto botro fino a Case San Quirico, affluente del botro della Fortulla da Case San Quirico fino a botro della Fortulla, botro Fortulla da detto affluente fino al botro Aia della Vecchia, botro Aia della Vecchia dal botro della Fortulla fino alla strada vicinale dell'Acqua Dolce, detta strada vicinale dell'Acqua Dolce fino all'imbocco della strada comunale del Vaiolo, strada comunale del Vaiolo dalla strada vicinale dell'Acqua Dolce fino al botro dei Livelli, botro dei Livelli dalla strada comunale del Vaiolo fino al torrente Chioma;

Sud: dal punto d'intersezione fra l'asse di viale Trieste con quello di via Catalani e da quel punto, lungo l'asse stradale di via Catalani, sino al mare dal lato ovest, mentre da lato est dallo stesso punto di intersezione, lungo la via Catalani, per una profondità di m. 85;

Est: dalla linea che corre parallelamente all'asse stradale del viale Trieste per una profondità di m. 83 dal punto come sopra determinato a sud fino al muro di recinta del villone Berti, villone compreso, e da qui, lungo il lato sud del la strada privata del villone Berti fino al punto di intersezione con l'asse della strada statale Aurelia e di qui, verso est, lungo il lato sud della via comunale della Cava fino al l'unghia della scarpata ovest della ferrovia Livorno-Roma e, seguendo verso nord, lungo la predetta fino al botro Grande.

2) di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa per il perfezionamento formale della pratica.

Il presidente: avv. Franco CROVETTI

Il segretario: avv. Plinio CANNIZZARO

Il soprintendente reggente: avv. ing. Sergio AUSSANT

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1965.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettato in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relative alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1960, n. 206, relativo alle modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958 riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Sono incluse « Somalia » nella tabella *B*-1 e « peseta spagnola » nella tabella *B*-2 allegate al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476; sono contemporaneamente eliminati « Somalia » dalla tabella *C*-1 e « Somalia conto generale Somalia » dalla tabella *C*-2 allegate allo stesso decreto ministeriale 28 maggio 1958.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 5 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1960, n. 206, relativo alle modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 settembre 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7639)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1965.

Modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1960, n. 66, concernente i termini di utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1961, n. 64, riguardante le modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

Decreta:

Articolo unico.

Alle valute estere indicate all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, è aggiunta la peseta spagnola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 settembre 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7640)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'officina farmaceutica della ditta Laboratori farmaceutici IFARM, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 624 in data 17 luglio 1956, e n. 802 in data 12 febbraio 1956 e da ultimo il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità n. 2222 in data 21 maggio 1958, con il quale la ditta Laboratori farmaceutici IFARM di Vincenzo Amendola, con sede in Napoli, via San Giuseppe ai Nudi n. 77, è stata autorizzata all'esercizio di un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e di preparati galenici, limitatamente alle forme in fiale, sciroppi, supposte, pomate, polveri e soluzioni in genere;

Visto che dall'ispezione effettuata il 30 luglio 1965 è risultato che sono scarse e irrazionalmente distribuite in ambienti esigui le attrezzature per la produzione e pressochè inesistenti le attrezzature per i controlli;

Visto anche l'esito dei controlli eseguiti sulla quasi totale produzione di preparati galenici della ditta, ventidue dei quali sono risultati di composizione non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che, pertanto, l'officina, per scarsa attrezzatura tecnica e per inidoneità dei locali, non dà affidamento per l'ottima qualità delle preparazioni;

Considerato, altresì, che la stessa officina non è fornita di adeguati mezzi tecnico industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di specialità medicinali, che, secondo dichiarazioni del titolare, non vengono più prodotte da molti anni;

Ritenuto che nelle fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dall'art. 25 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta Laboratori farmaceutici IFARM di Vincenzo Amendola, con sede in Napoli, via San Giuseppe ai Nudi n. 77, concessa con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità n. 2222 del 21 maggio 1958.

La predetta officina deve immediatamente sospendere qualsiasi produzione.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione all'interessato e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(7358)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 settembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Tirrena », con sede in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 12 luglio 1965 alla Società cooperativa « La Tirrena », con sede in Salerno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficiente per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Tirrena », con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Francesco Faldella in data 1° giugno 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Aldo Cerino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Impianti elettrici » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Impianti elettrici » alla cui copertura la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7638)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 23903 del 20 agosto 1965, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione di beni del complessivo valore di L. 2.637.650 (duemilioniseicentotrentasettemilaseicentocinquanta), disposta in suo favore dalla signora Gulizia Giuseppa ved. Ponte.

(7376)

Autorizzazione all'Università di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Palermo n. 50133 del 18 maggio 1965, l'Università di Palermo è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila), disposta in suo favore dalla signora Maria Cuffaro ved. Gueli, per l'istituzione di un premio di laurea da intitolarsi « Farmacista Salvatore Gueli Mosca ».

(7377)

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/6-13843 dell'11 agosto 1965, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 323.050 (trecentoventitremilacinquanta), disposta in suo favore dal sig. Ermanno Sonzio, per l'istituzione di quattro borse di studio da intitolarsi « Riccardo Sonzio ».

(7375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Piro Special »

L'esplosivo da mina denominato « Piro Special » fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come utilizzabile soltanto per mine a cielo aperto, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7502)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.196.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7425)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.092.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7426)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.030.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7427)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7428)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7429)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.406.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7430)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500,710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7431)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.592.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7432)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.235.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7433)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.334.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7434)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.542.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7435)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.439.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7436)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7437)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.178.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7438)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.634.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7439)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.914.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7440)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.582.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7441)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.702.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7442)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.360.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7443)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7444)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.539.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 15 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,81	624,80	624,82	624,80	624,78	624,8150	624,80	624,81	624,82
$ Can.	580,90	580,90	580,90	580,95	580,50	580,92	580,99	580,92	580,90	581 —
Fr. Sv.	144,66	144,65	144,64	144,64	144,60	144,69	144,6350	144,67	144,64	144,63
Kr. D.	90,64	90,63	90,63	90,62	90,60	90,64	90,62	90,64	90,64	90,63
Kr. N.	87,47	87,48	87,4950	87,48	87,45	87,47	87,4750	87,47	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,80	120,79	120,83	120,79	120,75	120,81	120,79	120,80	120,79	120,78
Fol.	173,51	173,51	173,55	173,53	173,50	173,49	173,53	173,55	173,49	173,56
Fr. B.	12,58	12,58	12,5830	12,5790	12,57	12,58	12,5790	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,46	127,45	127,46	127,465	127,45	127,46	127,47	127,46	127,46	127,47
Lst.	1751,38	1751,30	1751,40	1751,175	1751,25	1751,40	1751,25	1751,40	1751,40	1751,30
Dm. occ.	155,98	156 —	156,01	155,995	156,02	155,96	156,005	156 —	156,01	156 —
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,1950	24,1950	24,15	24,20	24,1950	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,83	21,83	21,80	21,83	21,75	21,83	21,8260	21,83	21,83	21,83

Media dei titoli del 15 ottobre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,817
1 Dollaro canadese	580,97
1 Franco svizzero	144,637
1 Corona danese	90,62
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,79
1 Fiorino olandese	173,53
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,467
1 Lira sterlina	1751,212
1 Marco germanico	156 —
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,828

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 28 dicembre 1964 al 3 gennaio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. *senza aggiunta di zuccheri*:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	3.193	5.986
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.229	35.334	28.403	38.292	32.369 (*c*)	47.897
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	9.426	12.590	6.084	9.426	5.762 (*c*)	16.676
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	11.483	10.428	3.282	11.546	5.970 (*c*)	20.717
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.318	10.423	3.492	13.381	7.458 (*c*)	23.522
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	15.520	10.417	3.744	15.583	9.243 (*c*)	26.888
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	16.621	10.414	3.870	16.684	10.136 (*c*)	28.571
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	17.722	10.411	3.996	17.785	11.029 (*c*)	30.254
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	22.493	10.398	4.542	22.556	14.898 (*c*)	37.547
	ex 01	8. superiore al 43 %	32.769	10.370	5.718	32.832	23.231 (*c*)	53.255
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	9.608	8.553	1.407	9.671	4.095 (*c*)	16.967
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	11.443	8.548	1.617	11.506	5.583 (*c*)	19.772
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	13.645	8.542	1.869	13.708	7.368 (*c*)	23.138
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	14.746	8.539	1.995	14.809	8.261 (*c*)	24.821
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15.847	8.536	2.121	15.910	9.154 (*c*)	26.504
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	20.618	8.523	2.667	20.681	13.023 (*c*)	33.797
	ex 01	7. superiore al 43 %	30.894	8.495	3.843	30.957	21.356 (*c*)	49.505

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	7.551	10.715	4.209	7.551	3.887 (*c*)	12.926
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	11.445	16.440	15.637	23.569
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.229	35.334	28.403	38.292	32.369 (*c*)	47.897
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	9.608 (*f*)	8.553 (*f*)	1.407 (*f*)	9.671 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.967 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	11.443 (*f*)	8.548 (*f*)	1.617 (*f*)	11.506 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	19.772 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	13.645 (*f*)	8.542 (*f*)	1.869 (*f*)	13.708 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	23.138 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	14.746 (*f*)	8.539 (*f*)	1.995 (*f*)	14.809 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	24.821 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15.847 (*f*)	8.536 (*f*)	2.121 (*f*)	15.910 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	26.504 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	20.618 (*f*)	8.523 (*f*)	2.667 (*f*)	20.681 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	33.797 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	30.894 (*f*)	8.495 (*f*)	3.843 (*f*)	30.957 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	49.505 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.551 (*f*)	10.715 (*f*)	4.209 (*f*)	7.551 (*f*)	3.887 (*c*) (*f*)	12.926 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	9.773	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	33.114 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg. (*d*)	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	9.648
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	9.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	21.235
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	12.594	18.018	zero	12.594	12.953 (c)	34.049
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	20.425	28.111
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	22.899
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.025	zero	zero	1.025	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	12.687	13.007 (c)	31.916
17.02 -A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	11.731

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro A l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro B il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(6179)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota 23 luglio 1965, n. 817 del Presidente della Corte d'appello di Ancona, il quale chiede che, in sostituzione del defunto prof. Gualandi Angelo, componente supplente della Commissione istituita presso quella Corte, sia nominato il prof. Caltabiano Alberto, incaricato di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio di Urbino, con sede distaccata in Ancona;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 32 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il prof. Caltabiano Alberto, incaricato di diritto commerciale presso l'Università di Urbino, con sede distaccata in Ancona, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Ancona, in sostituzione del defunto prof. Gualandi Angelo.

Roma, addì 12 agosto 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1965
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 52. — CHIRICO

(7529)

MINISTERO DELLA SANITA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a quattordici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente dela Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ed in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1959, registro n. 2 Sanità, foglio n. 300, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della predetta carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici sono attualmente disponibili complessivamente quattordici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a quattordici posti di agente tecnico in prova (ex coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta

di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra Amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

La Commissione stabilirà altresì il punteggio minimo che i candidati dovranno riportare in detta valutazione ai fini dell'ammissione alla prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nel montaggio e smontaggio di parti meccaniche o di apparecchi semplici di laboratorio.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tali prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato e a quella di idoneità tecnica, sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse del giorno e dell'ora in cui le predette prove avranno luogo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 5 dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato

Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il documento di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza a della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni proprie della carriera ausiliaria;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documneti richiesti e risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1965
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 233

(7261)

MINISTERO DELLA SANITA

Elevazione dei posti da trentacinque a settantasei del concorso per esami a consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 10, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 8, foglio n. 394, con il quale è stata approvata la graduatoria dei diciannove candidati che hanno superato tutte le prove del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, bandito con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre successivo, registro n. 10, foglio n. 104;

Considerato che, pertanto, si sono resi disponibili altri quarantuno posti di consigliere di 3ª classe;

Ritenuta la necessità di elevare a settantasei i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, riaprendo i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 10 febbraio 1965 nella qualifica iniziale della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità, sono aumentati da trentacinque a settantasei.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo sono riaperti di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto. Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1965
Registro n. 10, *foglio n.* 34. — MOFFA

(7623)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della

categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 3*a*) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1) e 7);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.
Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con succcessivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà della istituzione di altre sedi periferiche in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.
Prova di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia, ed una prova orale. Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica e la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 400 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo

i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

p) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale relativo al coefficiente 157, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, gli altri assegni fissi, nonchè il premio speciale previsto dall'art. 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 13.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore riore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965
Registro n. 8 Lav. e prev. soc., foglio n. 53. — MAUCERI

ALLEGATO N. 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi, su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII - via Flavia, 6 - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . (provincia di . . . . .) il giorno . domiciliato in . . . . . . (provincia di .) via . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . in data . presso la scuola di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione: i candidati minori di anni 21 dichiareranno se sianò o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

I. — *Prove scritte*

1. Componimento di italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della rispondenza della velocità al ritmo di dettatura.

III. — *Prova orale*

1. Aritmetica elementare: nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto - Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2. Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimetno alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro; Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato. La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi .

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3. Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Spoglio e raggruppamento dei dati statistici - Elaborazione dei dati: medie e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: DELLE FAVE

(6238)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Le prove scritte di esame del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 11 gennaio 1965, avranno luogo in Roma, via di Torre Rossa n. 94, nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1965, con inizio alle ore 9.

(7557)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 2036 in data 9 gennaio 1965, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 934 in data 24 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1964, n. 276;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962:

1. Vaccarella Carmelo . . . punti 71,775
2. Canegallo Antonio . . . » 67,770
3. Massa Saluzzo Pier Luigi . . . » 64,475
4. De Matteis Vincenzo . . . » 64,090
5. Taverna Walter . . . » 64,080
6. Raiteri Luigi . . . » 63,580
7. Ghislieri Giuseppe . . . » 63,170
8. Perfumo Giorgio . . . » 62,965
9. Busca Alessandro . . . » 62,620
10. Tola Giovanni . . . » 62,575
11. Garavelli Giovanni . . . » 61,930
12. Ivaldi Arnaldo . . . » 60,860
13. Perasso Sebastiano . . . » 59,780
14. Sacchi Giovanni . . . » 59,490
15. Succi Giovanni . . . » 59,200
16. Martinelli Leonardo . . . » 59,155
17. Dardano Candido . . . » 59,050
18. Rapaglià Renzo . . . » 58,575
19. Sparpaglione Carlo . . . » 58,400
20. Guiot Carlo . . . » 58,120
21. Ghiglione Pietro . . . » 58,050
22. Bagnera Luigi . . . » 57,770
23. Rossi Giusto . . . » 57,615
24. Taverna Pier Luigi . . . » 57,460
25. Balduzzi Gianfranco . . . » 55,905
26. Massone Antonio . . . punti 55,595
27. Caratti Alfonso . . . » 55,290
28. Grappiolo Celso . . . » 54,995
29. Clerici Livio . . . » 54,650
30. Chiesa Ambrogio . . . » 53,850
31. Ferraris Cesare . . . » 53,600
32. Maltoni Natalino . . . » 53,355
33. Boveri Michele . . . » 52,875
34. Varaldo Giovanni . . . » 52,625
35. Gennaro Massimo . . . » 51,225
36. De Santolo Gianpiero . . . » 51,180
37. Furlotti Marino G. Luigi . . . » 50,500
38. Bonani Giuliano . . . » 49,510
39. Calà Antonino . . . » 48,580
40. Canevari Franco . . . » 47,675
41. Piacenza Giovanni . . . » 47,500
42. Pontoriero Antonio . . . » 47,075
43. Lavazza Luciano . . . » 46,335
44. Boccaccio Severino . . . » 45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 27 settembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa. sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Vaccarella Carmelo: Alessandria - Sobborgo Spinetta Marengo;

2) Canegallo Antonio: Volpedo-Volpeglino-Berzano di Tortona-Monleale-Montemarzino (Consorzio);

3) Massa Saluzzo Pier Luigi: Alessandria - Sobborgo Castelceriolo-Lobbi;

4) De Matteis Vincenzo: Basaluzzo-Francavilla Bisio (Consorzio);

5) Taverna Walter: Montaldo Bormida;

6) Ghislieri Giuseppe: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);

7) Perfumo Giorgio: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 27 settembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(7247)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.